

4. Trascorso il triennio 2010-2012, le parti concorderanno con cadenza triennale un tetto massimo di contribuzione, tenendo conto sia della stabilizzazione della struttura organizzativa della società sia degli importi occorrenti per la gestione del servizio sia, infine, dell'andamento effettivo delle entrate accertate.

#### Art. 24

##### Modalità di incasso del contributo

1. La società incassa il contributo annuo, come determinato ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 23, prelevando mensilmente, a titolo di anticipazione e salvo conguaglio, sulla base delle risultanze del proprio bilancio d'esercizio e del conto consuntivo dello Stato, un importo pari a 1/12 di quello di tale contributo su un conto corrente, aperto d'intesa con gli agenti della riscossione e alimentato da questi ultimi con le riscossioni ottenute mediante ruolo con gli attuali codici tributo 1E08 e 1E10 e mediante modello F23 con gli attuali codici tributo 738T e 772T.

2. In caso di variazioni nelle modalità di utilizzazione dei predetti codici tributo o, comunque, delle modalità di versamento delle somme relative agli stessi codici, anche in esecuzione del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, il Ministero si impegna a concordare tempestivamente con la società le eventuali modifiche da apportare al comma 1, al fine di assicurare la tempestiva remunerazione ad essa spettante.

3. Una volta che la società ha prelevato l'importo di sua spettanza, gli agenti della riscossione riversano all'entrata del bilancio dello Stato le ulteriori somme che affluiscono sul conto corrente di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'utilizzazione per le finalità di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Salvo diversa pattuizione per il periodo di avvio, in caso di mancata realizzazione delle maggiori entrate rispetto alla media di cui al comma 1 dell'articolo 23, le somme corrisposte alla società a titolo di anticipazione devono essere riversate ai pertinenti capitoli di entrata nel corso dell'esercizio successivo a quello in cui si è verificata l'incapienza.

5. La società presenta al Ministero, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, un rendiconto delle somme prelevate nell'anno precedente a titolo di remunerazione per il servizio reso.

6. Nel caso si verifichino le condizioni per procedere a conguagli di somme a favore della società, ai sensi dell'art. 23, comma 3, ovvero del comma 1 del presente articolo, quest'ultima preleva le somme di sua spettanza sul conto corrente di cui allo stesso comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'attività svolta, presentando al Ministero un rendiconto delle somme prelevate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è esaurito il prelievo.

7. Qualora si determinino le condizioni per procedere a restituzioni a favore del bilancio dello Stato, la società effettua il relativo versamento, a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'attività svolta, con modalità appositamente concordate con il Ministero. E' consentito il versamento rateale e la compensazione, totale o parziale, con le somme che la società preleva ai sensi del comma 1.

#### Art. 25

#### Funzionamento del SIAMM

1. Il Ministero assicura la funzionalità del SIAMM.

#### Art. 26

#### Inadempimenti contrattuali

1. La società è responsabile per danni che costituiscano conseguenza dei propri comportamenti e dell'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, salvo che non derivino da forza maggiore.

2. Qualora il Ministero riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà, sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere alla società, tramite lettera raccomandata, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.

#### Art. 27

#### Tutela della riservatezza

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di essere entrambe titolari dei dati trattati nello svolgimento delle attività regolate dalla presente convenzione.

2. La società si impegna a trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

3. La società è tenuta a far assumere analogo impegno al soggetto affidatario delle attività di cui all'articolo 20, che deve, altresì, obbligarsi a provvedere alla distruzione degli atti ritirati presso gli uffici, sempre con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, entro dieci giorni dalla scansione elettronica.

#### Art. 28

##### Efficacia e modifiche della convenzione

1. L'efficacia della presente convenzione è regolata secondo le modalità indicate nell'allegato "piano progressivo di attuazione", che ne costituisce parte integrante.

2. Qualora nel corso di applicazione della presente convenzione mutino in modo rilevante e per motivi imprevisi le condizioni nelle quali la società esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.

3. In ogni caso, trascorso un anno dalla stipula della convenzione, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente una valutazione dell'opportunità di una revisione della convenzione stessa, anche alla luce delle risultanze dell'attività della commissione paritetica di cui all'articolo 4.

#### Art. 29

##### Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di quindici anni in sede di prima applicazione e, successivamente, dieci anni rinnovabili tacitamente, decorrenti dalla data di stipulazione.

#### Art. 30

Composizione delle controversie insorte in sede di applicazione della convenzione

1. Al fine di favorire una composizione bonaria delle eventuali controversie ed in armonia con il principio di buona fede contrattuale, in caso di contrasti che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione ed all'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, le Parti si impegnano, ove gli stessi non siano stati definiti dalla commissione paritetica di cui all'articolo 4, a comunicarsi reciprocamente gli eventuali motivi di contestazione.

2. Le Parti formuleranno le contestazioni in forma scritta, specificando espressamente le ragioni su cui le stesse si fondano, nonché l'esatto contenuto della pretesa.

3. La controparte sarà tenuta a fornire adeguata risposta nella medesima forma nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione.

4. Per la composizione bonaria della controversia è convocato, d'intesa tra le Parti, un incontro avente finalità conciliative, cui parteciperanno l'amministratore delegato della società ed i capi dipartimento che hanno sottoscritto la convenzione, da tenersi nei trenta giorni successivi alla ricezione della risposta alla contestazione.

5. Le Parti si obbligano a non iniziare alcuna azione legale se non dopo l'eventuale conclusione infruttuosa dell'incontro conciliativo di cui sopra.


Roma, li 23.09.2010

per il Ministero della Giustizia

Il Capo Dipartimento

per gli Affari di Giustizia

Italo Gramigni




Il Capo Dipartimento

dell'Organizzazione Giudiziaria

del Personale e dei Servizi


Luigi Birritteri



per Equitalia Giustizia S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Carlo Lassandro



MINISTERI ISTITUZIONALI  
Giustizia

Reg. to ALLA CORTE DEI CONTI

Add. 14 MAR 2011

Reg. n. 6 Fog. n. 280



## REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA

1. La Commissione Paritetica (di seguito "Commissione") prevista dalla Convenzione stipulata tra il Ministero della giustizia (di seguito Ministero) e Equitalia giustizia SpA (di seguito Società) ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è convocata dal Presidente nei locali del Ministero.

2. La Commissione viene convocata tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure entro dieci giorni lavorativi quando ne venga fatta richiesta allo stesso Presidente dal Ministero ovvero dalla Società.

Le convocazioni della Commissione sono effettuate, anche tramite posta elettronica, con avviso comunicato ai componenti, salvi i casi di particolare urgenza, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo.

All'avviso di convocazione deve essere allegata l'eventuale documentazione necessaria all'esame delle materie poste all'ordine del giorno.

3. Ciascuna seduta della Commissione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Per ogni seduta, viene redatto un documento di sintesi delle deliberazioni adottate, che viene condiviso ed approvato nella seduta successiva.

4. I componenti non possono delegare la partecipazione alle sedute della Commissione.

La seduta è regolarmente costituita con la presenza di almeno un rappresentante del Ministero e di almeno uno della Società e le deliberazioni si considerano validamente assunte soltanto in caso di raggiungimento di un accordo tra i rappresentanti del Ministero e quelli della Società: il Presidente rimette alla valutazione delle Parti della predetta Convenzione gli argomenti sui quali la Commissione non abbia raggiunto un accordo.